

**Legge federale
sull'assicurazione malattie
(LAMal)**

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Comunità europea» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Unione europea».

Art. 18 cpv. 2^{sexies} e 2^{septies}

^{2sexies} Essa fissa il contributo di ciascun Cantone conformemente all'articolo 49a capoverso 3^{bis}, lo riscuote presso i Cantoni e versa la quotaparte cantonale agli ospedali.

^{2septies} *Ex cpv. 2^{sexies}*

Art. 25a cpv. 2, primo periodo

² I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono dispensate in base a una prescrizione medica sono remunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato o dai Cantoni congiuntamente per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a Remunerazione delle prestazioni ospedaliere). ...

RS

1

² RS **832.10**

2014-.....

Art. 34 cpv. 2 e 3

² Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma:

- a. i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 29 eseguite all'estero per motivi d'ordine medico o nell'ambito della cooperazione transfrontaliera per gli assicurati residenti in Svizzera;
- b. i costi del parto effettuato all'estero non per motivi d'ordine medico.

³ Esso può limitare l'assunzione dei costi di cui al capoverso 2.

Art. 41 cpv. 1, secondo periodo, e 2

¹ ... L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.

² In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che beneficiano di una rendita svizzera e i loro familiari hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.

Art. 49a cpv. 2, 2^{bis}, 2^{ter} e 3^{bis}

² I Cantoni assumono la quotaparte cantonale per le seguenti persone:

- a. gli assicurati residenti nel Cantone;
- b. i seguenti assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia, in caso di cura ospedaliera in Svizzera:
 1. i frontalieri e i loro familiari,
 2. i familiari di domiciliati, dimoranti annuali e dimoranti temporanei,
 3. i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.

^{2bis} Il Cantone che assume la quotaparte cantonale per gli assicurati di cui al capoverso 2 lettera b è considerato il Cantone di domicilio ai sensi della presente legge.

^{2ter} Ciascun Cantone fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell'inizio dello stesso, la quotaparte cantonale. Quest'ultima ammonta almeno al 55 per cento.

^{3bis} Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che beneficiano di una rendita svizzera e per i loro familiari, in caso di cura ospedaliera in Svizzera i Cantoni assumono congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione dell'ospedale. Tale quotaparte cantonale è ripartita tra i singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente.

Art. 64a cpv. 9, secondo e terzo periodo

⁹ ... Se il diritto di tale Stato permette all'assicuratore di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, il Consiglio federale può obbligare i Cantoni ad assumere i crediti di cui al capoverso 4. Se conformemente al diritto di tale Stato ciò non è possibile, il Consiglio federale può concedere agli assicuratori il diritto di sospendere l'assunzione dei costi delle prestazioni.

Art. 79a Diritto di regresso dei Cantoni

¹ Il diritto di regresso di cui all'articolo 72 LPG³ si applica per analogia:

- a. al Cantone di domicilio per i contributi che ha versato secondo gli articoli 41 e 49a;
- b. ai Cantoni per i contributi che hanno versato congiuntamente secondo l'articolo 49a capoverso ^{3bis} in combinato disposto con l'articolo 41.

² L'istituzione comune fa valere il diritto di regresso per i Cantoni di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 95a

¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, per i rifugiati o gli apolidi residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge sono applicabili i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004⁵;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009⁶;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71⁷;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72⁸.

³ RS 830.1

⁴ RS 0.142.112.681

⁵ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS **0.831.109.268.1**.

⁶ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS **0.831.109.268.11**.

⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**) o della Convenzione AELS riveduta.

² Per i cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale svizzera, islandese, norvegese o liechtensteinese, per gli apolidi o i rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960⁹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- b. regolamento (CEE) n. 574/72 .

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene decisa una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴ Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea», queste espressioni designano gli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

II

Modifica di altri atti normativi

La legge federale del 19 giugno 1992¹⁰ sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2 primo periodo

² La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure, che possono essere praticate ambulatoriamente, a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicinali e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. ...

Art. 17, rubrica, nonché cpv. 2, 3, primo periodo, e 4

Cura ambulatoria e ospedaliera

² In caso di cura ambulatoria l'assicurato deve rivolgersi a personale medico adeguato.

⁸ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**) o della Convenzione AELS riveduta.

⁹ RS **0.632.31**

¹⁰ RS **833.1**

³ In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha diritto alla cura, al vitto e all'alloggio nel reparto comune di un'istituzione con la quale l'assicurazione militare abbia concluso una convenzione sulla collaborazione e sulle tariffe. ...

⁴ Se l'assicurato, senza l'autorizzazione dell'assicurazione militare, ha scelto uno stabilimento che non sia quello più vicino, un reparto diverso da quello attribuitogli, deve sostenere le spese supplementari derivanti dalla cura, dai viaggi e dalla perdita di guadagno. Sono fatti salvi i casi urgenti.

Art. 71 cpv. 1

¹ Ove un'affezione concerne più assicurazioni sociali, la cura medica ospedaliera e ambulatoria è a carico dell'assicurazione militare se questa, conformemente alle disposizioni della presente legge, è tenuta immediatamente a prestazioni a causa di una malattia o di un infortunio insorti durante un servizio assicurato (art. 3 cpv. 1).

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

